



# **CITTA' DI PORTO VIRO**

Provincia di Rovigo

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI**

(art. 198 D. Lgs. 152/2006)

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 37 del 30.09.2011**

<b>TITOLO I</b>	<b>3</b>	
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....		3
Art. 1 - Campo d'applicazione		4
Art. 2 - Finalità'		4
Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti		4
Art. 4 - Recupero dei rifiuti		5
Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti		5
Art. 6 - Definizioni		6
Art. 7 - Classificazione		8
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti		10
Art. 9 - Divieti per i produttori di rifiuti		11
Art. 10 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani		12
Art. 11 - Compostaggio domestico		13
Art. 12 - Campagne di educazione ambientale e informazione		13
Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti Urbani		13
<b>TITOLO II</b>	<b>14</b>	
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI.....		14
CAPO I – CONFERIMENTO .....		14
Art. 14 - Definizioni e Disposizioni		14
Art. 15 - Modalità di conferimento		14
Art. 16 - Contenitori individuali per la raccolta porta a porta		15
Art. 17 - Contenitori stradali dedicati		15
Art. 18 - Conferimento dei rifiuti assimilati – Contenitori dedicati		16
Art. 19 - Contenitori in punti specifici		16
Art. 20 - Collocazione dei contenitori		16
Art. 21 - Conferimento presso il centro di raccolta comunale		17
Art. 22 - Conferimento dei “Rifiuti Differenziati”		17
Il Soggetto gestore potrà modificare, i criteri di separazione, anche in relazione alle ulteriori evoluzioni normative .		17
Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi		17
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e degli ingombranti		17
CAPO II – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO.....		17
Art. 25 - Estensione territoriale della raccolta		18
Art. 26 - Modalità e frequenza della raccolta		18
Art. 27 - Raccolta “Porta a Porta”		18
Art. 28 - Raccolta con cassonetti stradali		20
Art. 29 - Raccolta presso punti specifici		20
Art. 30 - Raccolta con mezzo mobile		20
Art. 31 - Gestione della Frazione Verde		21
Art. 32 - Gestione della Frazione Umida		21
Art. 33 - Gestione delle Frazione Secca Recuperabile		22
Art. 34 - Gestione della Frazione Secca non recuperabile		22
Art. 35 - Gestione dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici		23
Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi		23
CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....		24
Art. 37 - Rifiuti sanitari		24
Art. 38 - Veicoli fuori uso		24
Art. 39 - Oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali		24
Art. 40 - Rifiuti cimiteriali		25
Art. 41 - Rifiuti inerti		25
Art. 42 - Rifiuti speciali		26
Art. 43 - Lavaggio dei contenitori		26
Art. 44 - Divieto di accesso alle proprietà private		26
Art. 45 - Trasporto e Pesatura		26
Art. 46 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		27
Art. 47 - Stazioni di trasferimento- trasbordo		27
<b>TITOLO III</b>	<b>27</b>	
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....		27
Art. 48 - Definizioni		27
Art. 49 - Raccolta, spazzamento e trattamento		27

<i>Art. 50 - Modalità di espletamento del servizio</i>	28
<i>Art. 51- Cestini stradali</i>	28
<i>Art. 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree private</i>	28
<i>Art. 53 - Pulizia dei terreni non edificati</i>	29
<i>Art. 54 - Pulizia dei mercati</i>	29
<i>Art. 55 - Aree occupate da pubblici esercizi</i>	29
<i>Art. 56 - Aree adibite a luna- park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche</i>	29
<i>Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali</i>	30
<i>Art. 58 - Asporto degli scarichi abusivi</i>	30
<i>Art. 59 - Carogne di animali</i>	30
<i>Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche</i>	30
<i>Art. 61 - Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale</i>	31
<b>TITOLO IV</b>	<b>31</b>
REGOLAMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE .....	31
<i>Art. 62 – PREMESSE GENERALI</i>	31
<i>Art. 63 - Definizioni</i>	31
<i>Art. 64 - Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta comunale</i>	32
<i>Art. 65 - Accesso all'ecocentro.</i>	33
<i>Art. 66 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani</i>	34
<i>Art. 67 – Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	35
<i>Art. 68 - Apertura dell'ecocentro</i>	35
<i>Art. 69 - Modalità di conferimento</i>	36
<i>Art. 70 - Norme di comportamento</i>	36
<i>Art. 71 - Compiti del Gestore</i>	36
<i>Art. 72 - Compiti del servizio di guardiania e controllo</i>	37
<i>Art. 73 - Rimostranze</i>	37
<i>Art. 74 - Divieti</i>	37
<i>Art. 75 – Controlli</i>	37
<i>Art. 76 – Sanzioni</i>	38
<b>TITOLO V</b>	<b>38</b>
TARIFFA.....	38
<i>Art. 77 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani</i>	38
<b>TITOLO VI</b>	<b>39</b>
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI.....	39
<i>Art. 78 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato</i>	39
<i>Art. 79 - Il riconoscimento e l'autorizzazione</i>	39
<i>Art. 80 - Principi gestionali e requisiti</i>	39
<i>Art. 81 - Condizioni operative</i>	40
<i>Art. 82 - Riscontri e divulgazioni dei risultati</i>	40
<b>TITOLO VII</b>	<b>40</b>
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI.....	40
<i>Art. 83 - Controlli</i>	40
<i>Art. 84 - Accertamenti</i>	41
<i>Art. 85 - Sanzioni</i>	41
<b>TITOLO VIII</b>	<b>41</b>
NORME TRANSITORIE E FINALI .....	41
<i>Art. 86 - Rinvio ad altre disposizioni</i>	41
<i>Art. 87 - Pubblicità del regolamento</i>	41
<i>Art. 88 - Disposizioni finali</i>	42
<b>ALLEGATO A</b>	<b>43</b>
<b>ALLEGATO B</b>	<b>44</b>

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

## Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:

- le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU);
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei RSU e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

2. Il presente Regolamento non si applica a tutte le tipologie di rifiuto di cui agli artt. 185 e 186 del D. Lgs. N. 152/2006, ai rifiuti speciali non assimilati ai sensi del successivo art. 16 ed ai rifiuti pericolosi con esclusione dei RUP;

3. L'Ente di Bacino, costituito dai Comuni della Provincia di Rovigo con Convenzione stipulata con atto del Notaio Lidio Schiavi di Adria (RO) in data 12.06.1997, rep. N. 69098, è il "Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo" che ha affidato il servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti al soggetto Gestore, Ecogest srl (Delibera Assemblea dei Sindaci n. 3 in data 15/02/2006) prorogando al 2020 il contratto di servizio.

## Art. 2 - Finalità'

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici e privati qualificati.

5. La finalità del presente regolamento è quella di affermare e rendere operativo il principio della obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

#### **Art. 4 - Recupero dei rifiuti**

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
  - le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
  - l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
2. Il Comune promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.
3. Il Comune promuoverà, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali od energia, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### **Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, di cui al precedente articolo 4.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
  - realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
  - permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

## Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :

**Decreto:** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale". e s.m.i.

**rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**rifiuto assimilato ai rifiuti urbani:** ai sensi del Decreto, sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso di civile abitazione derivanti da lavorazioni industriali o da attività artigianali, commerciali, di servizio ed agricole. L'assimilazione di tali rifiuti è di competenza del Comune sulla base di criteri qualitativi e quali-quantitativi definiti dallo Stato.

**Produttore di rifiuti :** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

**detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

**raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" art. 183 del d. lgs. 205/2010 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

**raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

**raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati di concerto con il Gestore.

**raccolta su chiamata:** raccolta di particolari rifiuti concordata preventivamente dall'utente con il Gestore.

**smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

**riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

**riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

**recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del D. lgs. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

**stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla parte quarta del medesimo decreto.

**sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184 bis comma 1 o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184 bis comma 2. D. lgs. 205/2010.

**Auto compostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

**compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.

**frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata senza la presenza di imballaggi.

**Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

**contenitore:** qualsiasi dispositivo idoneo alla raccolta di una particolare frazione merceologica di rifiuto. Può essere "*stradale*" quando è collocato in area pubblica al servizio di tutta l'utenza ovvero "*individuale*" quando viene fornito a ciascun utente per una raccolta di tipo domiciliare. I contenitori stradali sono suddivisi in due categorie:

- a) Contenitori dedicati alla raccolta di rifiuti T/F pile farmaci la cui collocazione è regolata dal progetto generale;
- b) Contenitori stradali (cassonetti con chiusura) per le raccolte del secco non riciclabile e delle frazioni dei rifiuti urbani riciclabili (plastica, carta ecc.) che possono essere utilizzati in deroga al sistema di raccolta porta a porta previa approvazione della Giunta Comunale.

**spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le

operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

**conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti avviati a smaltimento o recupero.

**isole ecologiche:** le aree dotate di pavimentazione solida che ospitano uno o più contenitori destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani, accessibili in qualsiasi momento e non custodite.

**Centri di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

**imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

**imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

**imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

**imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

**imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

**rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del Decreto esclusi i residui della produzione.

## Art. 7 - Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (art. 184 del Decreto modificato con d. lgs. 205/2010).

1. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
  - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto e s.m.i.
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
  - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
  - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.
  - f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto e s.m.i., ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

- **DOMESTICI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

A) ORDINARI:

**VERDE:** frazione umida comprendente il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

**UMIDO:** frazione umida costituita dagli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tovaglioli, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

**SECCO:** a sua volta *suddiviso in:*

▶ **RECUPERABILE:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, *suddivise in:*

**CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

**PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;

**VETRO:** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;

**LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

**BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;

**ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili);

L'elenco dei predetti rifiuti recuperabili può essere integrato o modificato dal gestore del servizio.

▶ **NON RECUPERABILE:** tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;

**B) RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:** sono costituiti dai rifiuti domestici di cui all'art. 227 comma 1 lett. a) del Decreto 152/96 e s.m.i. e da Decreto Ministero Ambiente n. 185 del 25 Settembre 2007 e s.m.i. ;

**C) INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, quali tavoli, sedie poltrone armadi ecc., che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

- **NON DOMESTICI:** non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e **suddivisi in:**

**ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

**ASSIMILATI** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti dall'art. 13 del presente regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc).

**CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e) del punto 1 del presente articolo;

2. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del Decreto 205/2010

c) i rifiuti da lavorazioni industriali,

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali.

e) i rifiuti da attività commerciali.

f) i rifiuti da attività di servizio.

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Sono rifiuti pericolosi:

sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto lgs. 205/2010 e s.m.i

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto e s.m.i., ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, nell'ambito dei rifiuti pericolosi vengono ulteriormente classificati come segue:

- **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP):** i rifiuti urbani aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità o la possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato (ad esempio: batterie e pile; medicinali; prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi; batterie esauste per autotrazione; oli e grassi esausti vegetali e animali; oli minerali.

## Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o non domestici assimilati agli urbani, sono utenti del servizio pubblico espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste dalla stessa.

2. I rifiuti urbani, domestici o non domestici assimilati agli urbani devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione o delle relative aree di pertinenza fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi, polveri e odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore.

4. Il conferimento da parte degli utenti deve avvenire secondo le seguenti disposizioni:

I contenitori individuali utilizzati per il conferimento dei rifiuti devono essere esposti in strada chiusi per la raccolta.

Per il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno degli appositi contenitori stradali, così come definiti all'art. 6, l'utente deve attenersi rigorosamente alle indicazioni precisate in appositi adesivi o cartelli affissi sui contenitori stessi o da istruzioni dell'ecocalendario.

Il conferimento dei rifiuti raccolti "porta a porta" deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, disposti in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore ad essa predisposto.

5. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 192 commi 1 e 2 del Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

7. Possono essere emanate ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

## **Art. 9 - Divieti per i produttori di rifiuti**

1. E' vietato il conferimento di rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non recuperabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corpi idrici superficiali e sotterranei.

3. E' inoltre vietato:

- a) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato porta a porta;
- b) conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto;
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- h) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- l) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
- m) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;
- n) spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti;

4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Fatto salvo il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 187 del Decreto, è vietato conferire, mescolati agli altri flussi: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

## **Art. 10 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

1. Sono attivabili le seguenti Raccolte Differenziate con le modalità e frequenze previste con l'apposito disciplinare per le varie realtà territoriali:

- a) secco recuperabile (imballaggi in vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli, polistirolo, nylon, inerti), per il successivo conferimento a impianti di riciclo/recupero;
- b) verde e umido, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
- c) rifiuti urbani ingombranti e rifiuti urbani elettrici ed elettronici;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

2. Il Comune di concerto con il gestore potrà attivare le raccolte di altre frazioni di rifiuti non menzionate al precedente punto 1, tenendo conto della effettiva possibilità di riciclo/recupero degli stessi presso impianti autorizzati e dei costi e dei ricavi derivanti dalla loro separazione.

3. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di Enti o Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al TITOLO VI.

4. Il Comune di concerto con il gestore dovranno provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi o la modifica di servizi esistenti; dovrà a tal scopo utilizzare un linguaggio semplice e conciso.

5. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

## **Art. 11 - Compostaggio domestico**

1. E' consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione umida dei Rifiuti Urbani Domestici. Ogni utente interessato alla pratica del compostaggio potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulle frazioni verde ed umido prodotte dal suo nucleo familiare/abitazione ed utilizzare i prodotti di risulta sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio domestico congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni contigue.
2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umido e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
  - Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
  - Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. E' possibile che, in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione dal servizio di raccolta, di intere vie o zone del Comune.

## **Art. 12 - Campagne di educazione ambientale e informazione**

1. Tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti con riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.
2. A tal fine il Comune, in collaborazione con il Consorzio ed il gestore elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale .
3. Il Comune, d'intesa con i competenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, potrà promuovere l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione con riguardo al tema dei rifiuti.
4. Ogni cittadino collabora con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalando tempestivamente eventuali carenze dello stesso nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.

## **Art. 13 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti Urbani**

1. Ai sensi dell'art. 265 comma 1 del Decreto e s.m.i., in base al quale le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione, in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche

norme attuative del Decreto, alla disciplina contenuta nella parte quarta del Decreto stesso, nelle more della fissazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ex art. 195 - II comma - lett. e) del Decreto e s.m.i., per quanto riguarda i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, si ritiene, in forza dell'art. 198 comma 2 - lett. g) del Decreto, di procedere ad una assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti di cui al presente articolo, ai fini della raccolta ed applicazione della tariffa tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 184 lett. b) - (Legge finanziaria 2007).

2. Le limitazioni che stabiliscono **"quantità"** e **"qualità"** con le quali viene stabilita l'assimilazione sono le seguenti:

a) Dal punto di vista **qualitativo** ai fini della raccolta e smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, riportati nell'allegato A del presente regolamento. In generale i rifiuti devono corrispondere in termini di composizione merceologica ai rifiuti normalmente prodotti dalle utenze domestiche. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

b) Dal punto di vista quantitativo si rimanda al successivo art. 66 del presente Regolamento.

3. I rifiuti speciali non pericolosi così assimilati, restano nell'ambito di privativa del servizio comunale di raccolta di tali tipologie di rifiuti, e le attività che li producono restano quindi assoggettate alla corresponsione della relativa tariffa.

4. Il gestore del servizio, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI**

#### **CAPO I – CONFERIMENTO**

##### **Art. 14 - Definizioni e Disposizioni**

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle seguenti tipologie dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente art. 7.

2. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

##### **Art. 15 - Modalità di conferimento**

1. Nel Comune sono istituiti flussi di raccolta differenziati degli RSU. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.

2. I rifiuti urbani ed assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate nel presente regolamento e adottate dal soggetto gestore.

3. La raccolta viene effettuata mediante il sistema "porta a porta" a mezzo di sacchetti e bidoncini o mediante contenitori rigidi stradali così come definiti all'art. 6 o con entrambe le modalità secondo gli indirizzi degli Enti ed organi preposti.

4. I rifiuti possono essere conferiti come segue:

- nei contenitori individuali forniti dal soggetto gestore;
- all'Ecocentro comunale;
- presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
- nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
- ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
- nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati;

### **Art. 16 - Contenitori individuali per la raccolta porta a porta**

1. I contenitori individuali destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere posizionati di norma su suolo privato e collocati su suolo pubblico la sera prima del giorno stabilito per la raccolta per il solo atto dello svuotamento.

2. Nel caso in cui il privato, per comprovati motivi fisici oppure per la mancanza della possibilità di suolo, non possa adempiere a quanto stabilito per la raccolta porta a porta di cui al precedente comma, può richiedere al Comune la dislocazione su suolo pubblico.

3. Per lo svuotamento il contenitore dovrà essere conferito presso i punti di raccolta secondo le modalità prestabilite dal Comune con riferimento ai giorni ed all'orario di raccolta. Anche a mezzo di apposito disciplinare o Ordinanza Sindacale.

4. Detti punti di raccolta si trovano di norma su suolo pubblico, tenendo conto dell'ampiezza della strada, del marciapiede, della situazione del traffico, nonché della distanza dall'utente.

5. E' fatto obbligo da parte degli utenti la custodia ed il lavaggio e/o la pulizia del contenitori in dotazione, nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà privata a causa di fenomeni di randagismo, atmosferici o atti di vandalismo.

### **Art. 17 - Contenitori stradali dedicati**

1. I contenitori stradali (bidoni carrellati per RUP bidoni carrellati e/o i cassonetti per la raccolta differenziata) devono essere di idoneo materiale lavabile e disinfettabile, dislocati in idonei spazi, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

3. E' vietato parcheggiare veicoli in prossimità dei contenitori, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.

4. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori per la raccolta differenziata o per i contenitori individuali per la raccolta porta a porta, sulla base di standard proposti dal gestore del

servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

5. La posizione dei contenitori su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dal competente Settore del Comune ed il Comando di Polizia Locale sentito il soggetto gestore.

6. i contenitori per la raccolta differenziata dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento e i principali divieti.

7. Non possono essere conferiti nei contenitori stradali, insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

### **Art. 18 - Conferimento dei rifiuti assimilati – Contenitori dedicati**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori predisposti. Qualora, nel caso di contenitori individuali per la raccolta porta a porta, la volumetria a disposizione fosse inferiore alla quantità prodotta dovrà essere richiesta l'assegnazione di un contenitore di volumetria maggiore.

3. Le "grandi utenze", quando produttrici di "assimilati", possono richiedere, a corrispettivo e secondo un tariffario prefissato, "contenitori dedicati" di grandi dimensioni. Devono, però, riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

### **Art. 19 - Contenitori in punti specifici**

1. Il Comune può individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui collocare periodicamente e per la durata necessaria, dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, manifestazioni, ecc..

### **Art. 20 - Collocazione dei contenitori**

1. E' vietata la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata :

a) Entro una idonea distanza da:

- incroci, passaggi pedonali, semafori;

- ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e farmacie.

b) Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita dai parcheggi riservati a portatori di handicap e nello spazio riservato alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

c) Entro una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

2. I contenitori possono essere collocati sui marciapiedi purché non costituiscano intralcio al transito dei pedoni.

## **Art. 21 - Conferimento presso il centro di raccolta comunale**

1. Gli utenti che si servono del centro di raccolta comunale dovranno attenersi alle regole di conferimento e di comportamento indicate presso l'impianto come disciplinate da successivi articoli del presente Regolamento

## **Art. 22 - Conferimento dei "Rifiuti Differenziati"**

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori dei rifiuti per cui è attivata la raccolta differenziata come meglio specificato al Capo II del presente titolo.  
2. Sono da ritenersi rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i rifiuti speciali assimilati costituiti dalle categorie merceologiche per cui è attiva tale raccolta.  
Il Soggetto gestore potrà modificare, i criteri di separazione, anche in relazione alle ulteriori evoluzioni normative .

## **Art. 23 - Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi**

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:  
a) nei contenitori per rifiuti urbani;  
b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani o destinati ad accogliere rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di rifiuti urbani.  
2. Tutti i rifiuti urbani pericolosi andranno conferiti nei contenitori specifici dislocati nel territorio comunale o al centro di raccolta comunale o alla eventuale stazione mobile attrezzata allo scopo.

## **Art. 24 - Conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e degli ingombranti**

1. La raccolta dei Rifiuti Domestici Ingombranti e di quelli elettrici ed elettronici verrà effettuato con cadenza riportata nell'ecocalendario su tutto il territorio comunale con il sistema "PORTA A PORTA" su chiamata telefonica dell'utente al numero verde comunicato dal soggetto gestore, con almeno 48 h. giorni di anticipo.  
2. La sera prima del giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.  
3. Il conferimento dei RAEE provenienti da attività domestiche può essere effettuato direttamente dalle utenze del Comune presso l'Ecocentro o consegnarle ad un rivenditore autorizzato, come prevede l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005 e s.m.i., che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori.

## **CAPO II – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO**

## **Art. 25 - Estensione territoriale della raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Il soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, in particolare per la frazione organica, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino. Il soggetto gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla eventuale pulizia del suolo attorno ai contenitori.

## **Art. 26 - Modalità e frequenza della raccolta**

1. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti e/o contenitori che può essere dovuto a cause estranee all'organizzazione del servizio del gestore, quali impedimenti per veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, avarie di mezzi d'opera, altre cause di forza maggiore, viene in ogni caso garantito nell'arco delle 24 ore successive.
3. La frequenza delle raccolte e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al programma operativo specificato nel contratto di servizio concluso tra Il Consorzio, Il Comune e il gestore, oltre all'ecocalendario a cui dovrà farsi riferimento.

## **Art. 27 - Raccolta "Porta a Porta"**

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.
2. Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati).
3. Il soggetto gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'accesso della proprietà o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.
4. Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni, giorni e orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione Comunale di concerto con il gestore. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti, in accordo tra il soggetto gestore e gli Uffici Comunali. Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con volantini, manifesti o altre idonee modalità agli utenti interessati, salvo che detto spostamento non sia già stato previsto nel calendario delle raccolte.
5. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di

raccolta sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una stessa zona si presentasse in modo costante sarà fatta segnalazione dal gestore e gli utenti saranno invitati dagli Uffici comunali competenti a provvedere di depositare i sacchetti in appositi contenitori per evitare la dispersione da parte di animali od altro.

6. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

7. Il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti contenuti in sacchetti o contenitori della tipologia stabilita dal gestore per ciascun tipo di frazione di rifiuto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

- I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse (a parte per quelli riutilizzabili usati per la frazione verde);

- I sacchi o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;

- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione.

8. Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

9. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

10. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

11. Il conferimento di questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

12. Nel caso che i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

13. Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori che verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

14. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio anche in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

15. Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e

dati in custodia al titolare o legale rappresentante dell'utenza stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

16. Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, su autorizzazione della Giunta Comunale. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, ferma restando la responsabilità delle stesse per un corretto conferimento.

17. La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

18. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Comune potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

## **Art. 28 - Raccolta con cassonetti stradali**

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti o contenitori stradali, così come definiti dall'art. 6 del presente regolamento, viene organizzata attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:

- allo svuotamento dei cassonetti;
- al periodico lavaggio dei cassonetti;
- alla raccolta dei rifiuti abbandonati all'esterno dei contenitori stessi o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
- al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

## **Art. 29 - Raccolta presso punti specifici**

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso soggetti privati e il gestore può provvedere alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.

2. Sarà a carico del gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.

3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare al gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

## **Art. 30 - Raccolta con mezzo mobile**

Può essere istituita una raccolta itinerante nei quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato allo scopo. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del

mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

### **Art. 31 - Gestione della Frazione Verde**

1. La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani viene effettuata con frequenza stabilita dal contratto di servizio, con il sistema "porta a porta" per le vie indicate nell'ecocalendario per la raccolta.

2. I rifiuti verranno conferiti all'interno di sacchi a rendere da 50-60 litri o contenitori autorizzati, oppure come ramaglie legate in fasci di lunghezza tale da permettere agevolmente il carico manuale da parte di un operatore. Ogni utente può conferire ad intervento al massimo 10 (dieci) sacchi di capacità 50/60 litri e di peso inferiore a 26 kg ciascuno e/o fascine legate (della lunghezza massima di un metro e di peso inferiore a 26 kg ciascuna). Il servizio sarà svolto a favore delle utenze che abbiano posizionato il rifiuto al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, e comunque sul suolo pubblico nel giorno stabilito per la raccolta. L'utente deve conferire il proprio rifiuto la sera precedente il giorno della raccolta. Gli addetti alla raccolta si asterranno dal raccogliere gli scarti verdi qualora non fossero conformi (per natura, confezionamento o peso eccessivo dei sacchi).

3. Non dovranno essere raccolti i rifiuti inquinati da materiale estraneo.

4. Il verde così raccolto, privo di sacchi di plastica ed altre impurità non compostabili, sarà conferito dal Gestore all'impianto di compostaggio.

5. La raccolta non sarà eseguita nelle zone escluse dal servizio per l'adesione al compostaggio domestico delle utenze ivi residenti. Nel servizio può essere compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità concordate tra il Comune e il Gestore.

7. Coloro che avessero una produzione rilevante di erba e ramaglie in conseguenza di aree verdi di grandi dimensioni potranno, all'occorrenza, fruire del servizio personalizzato con ritiro a domicilio della frazione verde dietro pagamento di un corrispettivo da concordare con il Gestore del servizio, o conferire il verde presso l'ecocentro comunale a pagamento secondo il tariffario vigente, il cui importo (comprensivo di Iva e contributo provinciale) verrà addebitato in bolletta.

8. Per il ritiro a domicilio l'utenza contatterà il gestore del servizio alla raccolta porta a porta di tale frazione di rifiuto. L'utente dovrà specificare generalità, indirizzo e numero di telefono per concordare il momento della raccolta.

### **Art. 32 - Gestione della Frazione Umida**

1. La raccolta delle frazione umida viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte alla settimana. Durante i mesi estivi (di norma dal 15 giugno al 15 settembre) potrà essere effettuato un terzo passaggio settimanale, per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.

2. La raccolta non sarà eseguita presso le utenze che hanno aderito al compostaggio domestico.

3. I rifiuti umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti compostabili certificati a norma EN 13432-2002 di tipologia approvata dal Gestore e conferiti obbligatoriamente nei giorni prestabiliti all'interno di idonei contenitori rigidi, dotati di coperchio e forniti dal Comune.

4. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ecc. con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche; potranno essere attivate modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche.

5. Al lavaggio dei contenitori si dovrà provvedere ai sensi del successivo art. 43. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico. Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Gestore o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio al fine del riutilizzo del prodotto ottenuto dalla trasformazione dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

### **Art. 33 - Gestione delle Frazione Secca Recuperabile**

1. La raccolta della frazione secca recuperabile viene effettuata con il sistema "porta a porta". La raccolta riguarderà, in base a quanto indicato nell'ecocalendario, la CARTA, il CARTONE, il VETRO, le LATTINE, la PLASTICA e altri tipi di rifiuto secco recuperabile che secondo le nuove tecnologie applicabili sarà possibile recuperare. E' comunque sempre possibile conferire tali rifiuti presso l'ecocentro comunale. Nel dettaglio:

#### **VETRO**

Gli utenti sono obbligati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori.

#### **CARTA E CARTONE**

La carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferita all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legata in pacchi o contenuta in scatole di cartone, non contaminata da altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero e comunque confezionata in modo da evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa. Per le utenze non domestiche è attivato un servizio integrativo di raccolta del solo cartone sulla base di un elenco predisposto dall'ufficio tecnico comunale e trasmesso al gestore del servizio.

#### **PLASTICA E LATTINE**

Gli utenti sono obbligati a conferire recipienti, taniche, bottiglie e materiale in plastica, lattine di alluminio e banda stagnata negli appositi contenitori o sacchi trasparenti completamente vuoti e sciacquati. Tale materiale non deve essere contaminato da altre frazioni in modo da consentire una selezione più precisa e di valorizzare maggiormente il materiale raccolto. I recipienti facilmente comprimibili (es. bottiglie) devono essere ridotti di volume prima del loro conferimento. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti dopo accurata sciacquatura

2. Il Gestore provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento. Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi o scatole chiuse non ispezionabili e i rifiuti inquinati da materiale diverso da quello sopra specificato.

3. Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, benne o scarrabili e/o con modalità stabilite dal soggetto Gestore.

4. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

### **Art. 34 - Gestione della Frazione Secca non recuperabile**

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani verrà eseguita su tutto il territorio comunale una volta alla settimana con il sistema "porta a porta". La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario, anche solo per alcune apposite utenze individuate dal Comune.
2. I rifiuti secchi non recuperabili saranno conferiti in appositi sacchetti ben chiusi e trasparenti all'interno dei contenitori dedicati.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.
4. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per lo smaltimento.

### **Art. 35 - Gestione dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici**

1. La raccolta delle frazioni di rifiuti ingombranti e di rifiuti elettrici ed elettronici dei rifiuti urbani verrà effettuata con cadenza mensile su tutto il territorio comunale con il sistema "porta a porta" su prenotazione telefonica dell'utente al numero verde del Gestore del servizio, secondo le modalità dallo stesso definite. L'utente fornirà all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei materiali che devono essere raccolti).
2. Il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dai cittadini all'esterno dell'abitazione, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta ma in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
3. Il conferimento può essere effettuato anche direttamente dall'utente presso l'Ecocentro e/o ad un rivenditore autorizzato di beni simili (es. frigoriferi, televisori ..) che provvederà al corretto smaltimento.
4. Il Gestore dovrà provvedere ad una cernita e separazione del materiale raccolto avviandolo ad appositi impianti di trattamento/recupero.
5. Il Gestore potrà attivare, compatibilmente con la sostenibilità economica, un ulteriore grado di differenziazione dei rifiuti qualora siano individuabili e attivi specifici impianti di trattamento e recupero.
6. Il servizio effettuato dovrà essere documentato al Comune (tramite elenco delle utenze servite ed una descrizione dei materiali raccolti).
7. Per quanto relativo alla gestione dei RAEE questa verrà uniformata alla disciplina specifica di settore.

### **Art. 36 - Gestione dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e all'ecocentro.
2. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.
3. Il Gestore provvederà a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti.
4. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

## CAPO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

### Art. 37 - Rifiuti sanitari

1. Ai rifiuti prodotti negli Ospedali, negli Istituti di cura pubblici e privati, Case di Riposo, Distretti sanitari, Ambulatori, Studi medici, ecc., che siano assimilati a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani del presente regolamento.
2. Occorre fare riferimento al D.P.R. 15.07.2003, n. 254 " Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ".
3. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve esserne favorito il recupero anche attraverso la raccolta differenziata, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. in parola.

### Art. 38 - Veicoli fuori uso

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del Decreto come assorbito e integrato dal decreto legislativo 152/06 e s.m.i.:
  - a) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del Decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
  - b) Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui al precedente comma, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro;
  - c) E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
  - d) I veicoli a motore e i rimorchi di cui al primo comma abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto ministeriale.

### Art. 39 - Oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali

1. A norma degli artt. 233 e 236 del Decreto, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali, è obbligato a conferirli ai Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e grassi suddetti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzi stessi.
2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi di cui al precedente comma, detenga oli e grassi esausti vegetali, animali e minerali, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

3. Per le utenze domestiche è istituito presso l'Ecocentro la raccolta in appositi contenitore degli oli e grassi in parola.

#### **Art. 40 - Rifiuti cimiteriali**

1. Per i rifiuti cimiteriali si rimanda a quanto previsto dal DPR 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/06/93, al D.P.R. 15:07.2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179", Capo III artt. 12 - 13, ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta degli uffici e delle strutture annesse, avendo cura di conferire il rifiuto soggetto a differenziata nell'apposito contenitore.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici e le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno al cimitero.

6. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero in osservanza a quanto disposto dall'art. 17 del DPR n. 254/2003.

#### **Art. 41 - Rifiuti inerti**

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui di rifiuti pericolosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a recupero o a smaltimento presso discariche o impianti autorizzati.

2. Modeste quantità di detriti, di natura domestica, comunque non superiori ad un metro cubo, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'Ecocentro, nel rispetto delle prescrizioni quantitative e qualitative previste dal Regolamento Comunale vigente.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, con sversamento di rifiuti, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

4. I rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, sono assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali, escludendone l'assimilabilità agli urbani.

5. I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta.

### **Art. 42 - Rifiuti speciali**

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 7 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 7 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. I rifiuti speciali assimilati di cui all'art. 7 del presente Regolamento, soggetti a raccolta differenziata, provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere conferiti presso l'Ecocentro, secondo come previsto da Regolamento vigente gestione Ecocentro comunale

3. Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali definiti dall'art. 184, comma 3 del Decreto.

4. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

### **Art. 43 - Lavaggio dei contenitori**

1. La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

### **Art. 44 - Divieto di accesso alle proprietà private**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.

3. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza dell'accesso in proprietà privata, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

### **Art. 45 - Trasporto e Pesatura**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale.

3. Tutto il rifiuto conferito al servizio pubblico deve essere pesato.

4. Il sistema di pesatura dei rifiuti è funzionale al metodo prescelto per la definizione della tariffa.

## **Art. 46 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 47 - Stazioni di trasferimento- trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo saranno dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impiegati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo.

## **TITOLO III**

### **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

## **Art. 48 - Definizioni**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

## **Art. 49 - Raccolta, spazzamento e trattamento**

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il territorio comunale nelle strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico definite nel capitolato speciale di servizio.

2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati e nelle frazioni, per le aree di seguito elencate:

- Le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali, regionali e statali.
- Le piazze.
- I marciapiedi.
- Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate.
- I percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.

- Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

## **Art. 50 - Modalità di espletamento del servizio**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombro da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti per evitare di sollevare polvere e evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisori indicati dal Gestore del servizio.
7. Il comune emanerà ordinanze per l'istituzione di divieti di accesso o di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

## **Art. 51- Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta o prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

## **Art. 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, i canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento o l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano ai sensi del comma precedente e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti eventualmente il servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.L.S.S e/o l'A.R.P.A.V. competenti, emana a norma dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con

urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

### **Art. 53 - Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono costantemente conservarli liberi da materiale di scarto anche se abbandonato da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

### **Art. 54 - Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averli ridotti al minimo e conferiti in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti e comunque secondo modalità stabilite dal Gestore del Servizio.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

### **Art. 55 - Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

### **Art. 56 - Aree adibite a luna- park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.... su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono

effettivamente occupare, ed a provvedere con il coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale o da esso autorizzato.

### **Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

### **Art. 58 - Asporto degli scarichi abusivi**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

### **Art. 59 - Carogne di animali**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Azienda U.L.S.S. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, in quanto esclusi dalla disciplina del Decreto.

### **Art. 60 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi comprese le banchine canale. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.
2. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali o nei contenitori adibiti alla raccolta della frazione umida.

## Art. 61 - Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza comunale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

## TITOLO IV

### REGOLAMENTAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

#### Art. 62 – PREMESSE GENERALI

1. Questa parte regolamentare ha per oggetto la disciplina della gestione del "CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE " di Porto Viro sito in Via Cà Contarini, nel quale gli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani ed assimilati possono conferire i rifiuti indicati negli articoli successivi.
2. Ai fini del presente Regolamento per "centro di raccolta" si intende un'area presidiata ed allestita in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel Decreto Ministeriale 08/04/2008 e 13/05/2009, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati elencati nel successivo art. .. nel centro di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggio triturazione ecc.) ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione carta, plastica ecc).

Il centro di raccolta comunale costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

#### Art. 63 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Centri di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
- b) **Gestore:** il soggetto che effettua il servizio Comunale o Intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997; il soggetto gestore è stato individuato con delibera della Giunta Comunale n. .... del ..... nella società Ecogest S.r.l.;

c) Tecnico Responsabile: il soggetto è nominato dal gestore responsabile del funzionamento del centro di raccolta comunale.

2. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

## Art. 64 - Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta comunale

Sono ammessi presso il centro di raccolta comunale i rifiuti solidi urbani provenienti dalle attività domestiche ed i rifiuti speciali assimilati provenienti dalle attività non domestiche, ove è previsto lo specifico contenitore, con le modalità riportate nei punti successivi.

1. I rifiuti conferibili al centro di raccolta comunale sono definiti di concerto tra il gestore ed il comune in base ai servizi attivati come disciplinati dal contratto di servizio e possono comprendere in tutto o in parte l'elenco dei rifiuti previsti dai D.M. 08/04/2008 e D.M. 13/05/2009 e sono:

1	imballaggi in carta e cartone	Cer 15 01 01
2	imballaggi in plastica	Cer 15 01 02
3	imballaggi in legno	Cer 15 01 03
4	imballaggi in metallo	Cer 15 01 04
5	imballaggi in materiali misti	Cer 15 01 06
6	imballaggi in vetro	Cer 15 01 07
7	contenitori T/FC	Cer 150110*e150111*
8	rifiuti di carta e cartone	Cer 20 01 01
9	rifiuti in vetro	Cer 20 01 02
10	frazione organica umida	Cer 200108 e 200302
11	abiti e prodotti tessili	Cer 200110 e 200111
12	solventi	Cer 20 01 13*
13	acidi	Cer 20 01 14*
14	sostanze alcaline	Cer 20 01 15*
15	prodotti fotochimici	Cer 20 01 17*
16	pesticidi	Cer 20 01 19*
17	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Cer 20 01 21
18	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19	oli e grassi commestibili	Cer 20 01 25
20	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	Cer 20 01 26*
21	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Cer 200127*e200128
22	detergenti contenenti sostanze pericolose	Cer 20 01 29*
23	detergenti diversi da quelli al punto precedente	Cer 20 01 30
24	farmaci	Cer 200131*e200132
25	batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	Cer 200133*, 200134
26	rifiuti legnosi	codice Cer 200137*e200138
27	rifiuti plastici	Cer 20 01 39
28	rifiuti metallici	Cer 20 01 40
29	sfalci e potature	Cer 20 02 01

30	ingombranti	Cer 20 03 07
31	cartucce toner esaurite	Cer 20 03 99
32	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	

Integrazione di codici con DM 13 Maggio 2009-10-12

1	Toner per stampa esauriti diversi da quelli alla voce 08 03 17* (solo utd)	Cer 08 03 18
2	Imballaggi in materiali compositi	Cer 15 01 05
3	Imballaggi in materiale tessile	Cer 15 01 09
4	Pneumatici fuori uso (solo utd)	Cer 16 01 03
5	Filtri olio	Cer 16 01 07*
6	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utD)	Cer 16 02 16
7	Gas in contenitori a pressione 8(limitatam. a estintori ed a910erosol utd)	Cer 16 0504*e 160505
8	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	Cer 17 01 07
9	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01* 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	Cer 17 09 04
10	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	Cer 20 01 34
11	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo utd)	Cer 20 01 41
12	Terra e roccia	Cer 20 02 02
13	Altri rifiuti non biodegradabili	Cer 20 02 03

I rifiuti con codice CER a "specchio", provenienti da attività non domestiche, per accedere all'ecocentro devono essere accompagnati da analisi chimica di classificazione

2. Il comune nel caso intenda estendere tipologie di rifiuti urbani non previsti dai decreti di cui sopra ha facoltà di introdurre tali tipologie ma dovrà chiedere adeguata autorizzazione alla Amministrazione provinciale.

### **Art. 65 - Accesso all'ecocentro.**

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale è gratuito e deve essere effettuato a cura del produttore.

2. Possono accedere al centro di raccolta comunale esclusivamente gli utenti con sede nel Comune di Porto Viro.

3. Al servizio gratuito sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di cui all'art. 64, senza limiti di conferimento.

Possono altresì conferire presso l'ecocentro i produttori di rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani, preventivamente autorizzati secondo quanto previsto al successivo articolo.

4. Gli utenti non domestici possono conferire all'ecocentro i rifiuti assimilati agli urbani, in quantità limitata e senza aggravio di spesa, con le modalità definite dal successivo art. 66. Gli utenti non domestici possono accedere al centro di raccolta comunale, per le quantità eccedenti a quelle per le piccole quantità, ed utilizzare i servizi dell'ecocentro previo pagamento relativo al conferimento specifico.

Ovvero per le quantità di rifiuti assimilati agli urbani eccedenti quelle previste dal presente regolamento ed accettabili al centro di raccolta comunale per piccole quantità, saranno sottoposte a tariffa specifica da parte del gestore.

Il gestore provvederà alla valutazione volumetrica dei rifiuti da conferire ed applicherà una tariffa di conferimento comprensiva dei costi di gestione dei rifiuti da conferire (stoccaggio, trasporto smaltimento ecc.), nel caso di contestazione da parte del conferitore sui valori stimati dal gestore, il conferitore stesso dovrà provvedere, a proprie spese, ad effettuare la pesata rilasciando certificazione con bindello di pesata.

Il metodo di valutazione volumetrica rimarrà vigente fino alla strutturazione dell'ecocentro con specifiche pesa, da quella data la tariffa di conferimento sarà rivista ed espressa in €/ton.

La fatturazione sarà a cura del gestore e provvederà alla puntuale rendicontazione dei ricavi e delle spese sostenute al Comune di Porto Viro.

## Art. 66 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. e del Regolamento Comunale;
- b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- c) il produttore dei rifiuti deve essere in possesso dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti all'ecocentro, previa presentazione della domanda all'ufficio TIA del gestore;
- d) le tipologie di rifiuti conferibili devono essere conformi a quelle indicate nel regolamento per la gestione dei rifiuti adottato e nel presente regolamento;
- e) i rifiuti devono essere conferiti in sacchi trasparenti o a devono essere comunque visibili ed identificabili
- f) per le utenze non domestiche le quantità massime conferibili al centro di raccolta comunale sono così individuate:

RIFIUTO	VOL. MAX * CONF.	PESO KG
Secco non riciclabile	0,15 mc.	13.5
Cartoni e carta in genere imballaggi in plastica per singola tipologia	1 mc.	100
Vetro	0,25 mc.	62.5
Ingombranti	0,5 mc.	99.2

Verde	0,5 mc	138.1
Umido	0,05 mc.	30

\* per singolo conferimento (frequenza max. settimanale)

g) per le utenze non domestiche le eccedenze rispetto alle quantità consentite di cui alla tabella sopra saranno così quantificate:

RIFIUTO	COSTO x €/vol	COSTO €/ton
Secco non riciclabile	€44,64/mc	€ 496,00
Cartoni e carta in genere imballaggi in plastica per singola tipologia	€ 7,68/mc	€ 76,80
Vetro	€7,68/mc	€ 30,72
ingombranti	€44,64/mc	€ 225,00
Verde	€17,86/mc	€ 64,66
Umido	€17,86/mc	€ 29,77

I costi ivi definiti sono riferiti all'anno 2011e saranno aggiornati annualmente tenendo conto della dinamica dei costi di smaltimento e dei costi di trasporto.

I rifiuti avviati al recupero senza costi aggiuntivi per il gestore/comune sono sempre accettati all'ecocentro, mantenendo fermi gli obblighi per il produttore dei formulari e quanto connesso.

### **Art. 67 – Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani**

Nel centro di raccolta comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

### **Art. 68 - Apertura dell'ecocentro**

1. I rifiuti possono essere conferiti nei seguenti giorni e orari:

Lunedì	dalle 14.30	alle 17.30
Martedì	dalle 14.30	alle 17.30
Mercoledì	dalle 14.30	alle 17.30
Giovedì	dalle 14.30	alle 17.30
Venerdì	dalle 14.30	alle 17.30
Sabato	dalle 09.00	alle 12.00
Domenica chiuso		

2. Le eventuali modifiche, anche temporanee, degli orari di apertura saranno disposte con provvedimento del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sentito il gestore, e comunicate agli utenti mediante specifici avvisi.

## **Art. 69 - Modalità di conferimento**

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta comunale deve di norma qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. Per le utenze non domestiche verrà verificata la quantità dei rifiuti conferiti.
3. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
4. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento; l'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 65 o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro comunale di raccolta.
5. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta comunale l'ecocentro agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
6. Le utenze non domestiche che eccedono il limite minimo consentito e sono state autorizzate dal gestore su delega del Comune per il conferimento di rifiuti, dovranno recarsi presso gli uffici TIA del gestore per la valutazione volumetrica (consegna bolletta) e successivamente recarsi al centro di raccolta comunale esibendo la bolletta accettazione che autorizza lo scarico dei rifiuti.  
Successivamente al conferimento dei rifiuti il gestore provvederà ad emettere fattura al produttore con i costi definiti dal tariffario.

## **Art. 70 - Norme di comportamento**

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del centro di raccolta comunale.

## **Art. 71 - Compiti del Gestore**

1. Compete al gestore del centro di raccolta comunale mettere a disposizione dell'affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del centro; è inoltre competenza del gestore
  - a) la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 62;
  - b) comunicare al Comune le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;
  - c) mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal comune.
  - d) Gli adempimenti amministrativi sono conferiti al soggetto gestore del centro di raccolta in qualità di "sostituto" del produttore nell'assolvere gli obblighi formali;
  - e) nell'atto del conferimento del rifiuto urbano ed assimilato al centro di raccolta comunale avvenga un trasferimento di responsabilità dal comune al gestore;
  - f) nei F.I.R. formulari di trasporto dei RAEE in uscita dal centro di raccolta) venga indicato come produttore/detentore il sottoscrittore che ha iscritto il centro di raccolta

al CDC RAEE r come unità locale l'indirizzo completo del centro di raccolta comunale di provenienza dei rifiuti.

g) la richiesta ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o in qualsiasi altro punto della rete idrica, in base al D. Lgs. 152/2006 parte III art. 124 e 125, all'autorità competente sul territorio, venga assegnata al gestore sul quale si dovrà far ricadere tutte le responsabilità in merito.

## **Art. 72 - Compiti del servizio di guardiania e controllo**

1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti. Tale personale svolge le seguenti mansioni:

- a) controllo dell'osservanza del presente regolamento;
- b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso tramite il gestore dell'impianto, al comune;
- c) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'ecocentro;
- d) controllare la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
- e) compilare i registri di movimentazione dei materiali e formulari di trasporto;

2. In caso di emergenza il servizio di guardiania e controllo avviserà, per il tramite del gestore dell'ecocentro, il comune, che potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

## **Art. 73 - Rimostranze**

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al gestore. Il gestore è impegnato alla risoluzione delle problematiche che possono manifestarsi nella gestione dell'ecocentro e suggerire al Comune possibili soluzioni e/o miglioramenti.

## **Art. 74 - Divieti**

E' vietato:

- a) l'abbandono di rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'ecocentro;
- b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
- d) il lancio dei rifiuti dall'esterno all'interno dell'ecocentro anche se dentro gli appositi contenitori;
- e) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- f) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere all'ecocentro ai sensi dell'art. 65;
- g) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste all'art. 64;
- h) lo scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- i) il danneggiamento e l'imbrattamento delle strutture e dei contenitori presenti nell'ecocentro.

## **Art. 75 – Controlli**

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento, verbalizzando le infrazioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 76, fatte salve le competenze dei vigili urbani e degli altri enti preposti al controllo.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

## Art. 76 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate:

Riferimento	Violazione	Sanzione (€.)	
		minima	massima
art. 255 punto d D. lgs 152/2006	Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata	50,00	500
art. 255 punto d D. lgs 152/2006	Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi ed ingombranti in area pubblica o privata	250	1.000
	Per le violazioni al presente regolamento	100	500

2. Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore per gli eventuali danni subiti.

## TITOLO V

### TARIFFA

#### Art. 77 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nelle sue varie fasi, al pagamento della relativa tariffa determinata dall'Amministrazione Comunale di Porto Viro.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## TITOLO VI

### RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

#### **Art. 78 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. L'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale, previa stipula di apposita convenzione.

#### **Art. 79 - Il riconoscimento e l'autorizzazione**

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune ed il Gestore del servizio, gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento.
3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal servizio pubblico.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezione secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

#### **Art. 80 - Principi gestionali e requisiti**

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - Evitare lo spargimento di materiale e liquame sul suolo pubblico;
  - Osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana;
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei riciclaggi dei materiali.

### **Art. 81 - Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- Frazione secca (carta, cartone, plastica)
- Vetro in forme di bottiglie e contenitori per liquidi
- Alluminio in forma di lattine per liquidi
- Metalli
- Rifiuti ingombranti di origine domestica
- Indumenti ed accessori

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- Frazione umida dei rifiuti urbani
- Verde da giardino
- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti speciali assimilati
- Oli esausti minerali, vegetali ed animali
- batterie di autoveicoli

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il gestore del servizio e non dovranno, comunque determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare al Comune ed al Gestore del servizio un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio e dovranno inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

### **Art. 82 - Riscontri e divulgazioni dei risultati**

1. Il Comune fornisce informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, circa i risultati quantitativi ed economici delle raccolte differenziate.

## **TITOLO VII**

### **VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 83 - Controlli**

1. In attuazione al disposto dell'art. 197 del Decreto e dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale e dei funzionari comunali competenti al controllo, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi dell'Azienda

U.L.S.S., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPAV. Restano salve le competenze del Comune in riferimento agli artt. 198 e 262 del Decreto e art. 7 della L.R. n. 3/2000.

#### **Art. 84 - Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da organismi ed autorità competenti in materia, nonché dai funzionari comunali competenti al controllo della gestione del ciclo dei rifiuti.

#### **Art. 85 - Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta, titolo VI del Decreto, le violazioni al presente regolamento, ove non ricorrano illeciti perseguibili penalmente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno degli ecocentri, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.
4. Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

### **TITOLO VIII**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 86 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia e a quanto previsto dai regolamenti comunali.
2. L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Decreto, modificheranno automaticamente le norme in contrasto di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione qualitativa e quali-quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del Decreto e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 87 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

2. Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

### **Art. 88 - Disposizioni finali**

| Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale avvenuta con Deliberazione n° 37 del 30.09.2011.

## ALLEGATO A

### "RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI"

#### Composizione Merceologica

Imballaggi primari e secondari fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal Decreto;

Carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;

Contenitori vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili;

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophan;

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

Paglia e prodotti di paglia;

Scarti di legno e trucioli;

Fibra di legno e pasta di legno anche umida (palabile);

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

Feltri e tessuti non tessuti;

Pelli e similpelle;

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

Rifiuti ingombranti;

Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici, minerali e sintetici;

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

Materiali vari in pannelli, di legno, gesso, plastica e simili;

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

Nastri adesivi;

Cavi e materiale elettrico in genere;

Pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

Scarti alimentari in genere;

Scarti vegetali in genere;

Accessori per l'informatica.

**ALLEGATO B**

## COEFFICIENTI E INDICI DI PRODUTTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

	Tipologia attività	<b>KC</b> - Coefficiente potenziale di produzione	<b>KD</b> - Produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0.67	5.5
2	Cinematografi e teatri	0.43	3.5
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0.6	4.9
4	Impianti sportivi (palestre)	0.88	7.21
4.1	Distributori carburanti	0.64	5.22
4.2	Impianti sportivi (autodromo)	0.51	4.22
6	Esposizione, autosaloni	1.64	13.45
7	Alberghi con ristorante	1.08	8.88
8	Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1.25	10.22
9	Case di cura e riposo, carceri, collegi	1.29	10.55
10	Ospedali	1.52	12.45
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0.61	5.03
12	Banche ed istituti di credito	1.41	11.55
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.8	14.78
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, pluriutenze	0.83	6.81
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	1.78	14.58
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1.48	12.12
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista	1.03	8.48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1.41	11.55
19	Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	0.92	7.53
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione	1.09	8.91
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	5.57	45.67
22	Ristoranti, trattorie, osterie,	4.85	39.78

	pizzerie, pub		
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3.96	32.44
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2.39	19.61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.08	17
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	7.17	58.76
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2.15	17.64
29	Banchi di mercato di generi alimentari	6.92	56.78
30	Discoteche, night club, sala giochi	1.91	15.68

## IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

(art.198 D.Lgs n.152/2006)

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30.09.2011;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 12.10.2011 per 15 giorni consecutivi;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 22.10.2011;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 28.10.2011 per 15 giorni consecutivi;
- **è entrato in vigore il 22.10.2011.**

Porto Viro, 16 novembre 2011

**Il Segretario Generale**

f.to Dr. Ernesto Boniolo